

N. 16/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**O. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione I Civile**

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il piano di ristrutturazione dei debiti proposto  
con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e ss. CCII;

letta altresì la relazione dell'OCC di cui all'art. 68 co. 2 ccii, la quale soddisfa il contenuto prescritto  
dalla disposizione citata;

osservato che, a fronte dei debiti elencati alle pagine 6 e 7 dell'OCC, i coniugi avevano originariamente proposto di corrispondere a) al creditore ipotecario (totale debito € 130.379,08) la somma complessiva di € 69.500,00, di cui € 500,00 mensili per 132 rate ed € 3.500,00 quale valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum b) al creditore chirografario Vivibanca s.p.a. (totale debito € 11.856,66) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum (con applicazione dell'art. 67 co. 3 CCII trattandosi di credito concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio) c) al creditore chirografario Ifis NPL s.p.a. (totale debito € 1.442,91) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum, sul presupposto della inopponibilità della ordinanza di assegnazione pronunciata in favore del creditore, prima del deposito del ricorso qui in esame, nell'ambito di un pignoramento presso terzi d) al creditore chirografario Marathon SPV s.r.l. (totale debito € 11.994,37) una percentuale pari al 15% del credito mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum;

osservato che, con provvedimento del 2.2.2023, è stata disposta la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII della proposta, del piano e del provvedimento



medesimo e che, a fronte di detta comunicazione in data 3.2.2023, solamente il creditore Vivibanca s.p.a. ha formulato osservazioni;

rilevato che, a seguito di dette osservazioni, è stata proposta una modifica del piano, nel senso di corrispondere a Vivibanca s.p.a. l'intero suo credito, pari ad € 11.150,00, mediante il valore liquidabile della polizza di investimento tfr Mediolanum per € 1.150,00 e mediante il pagamento di 100 rate mensili da € 100,00 ciascuna;

osservato che, con provvedimento del 21.4.2023, è stata disposta la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII della proposta e del piano così come modificati nonché del provvedimento medesimo e che, a fronte di detta comunicazione in data 2.5.2023, nessuna osservazione è pervenuta;

ritenuto che ricorrano i presupposti per la omologa del proposto piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori;

ritenuto, sotto il profilo soggettivo, che gli istanti siano consumatori ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, avendo gli stessi contratto i propri debiti all'infuori di qualsivoglia attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

osservato che viene, poi, dato atto che gli istanti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda e non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato, quanto alla valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 69 co. 1 ccii, che può affermarsi che gli istanti non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dovendosi sul punto condividere quanto riportato dall'OCC sul punto ('l'origine dell'indebitamento verso gli Istituti di credito e delle società finanziarie avviene nel 2007 con il primo contratto di finanziamento di euro 15.000,00 per esigenze familiari e di convivenza concesso da Agos Ducato S.p.A. al . Nel corso del 2011 è stato contratto il finanziamento di euro 10.000,00 da Compass e successivamente il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Da ultimo nel 2018, è stato stipulato il finanziamento contro cessione del quinto che prevedeva un debito iniziale di 120 quote da euro 254,00 per totali 30.480,00 euro. Si precisa altresì che le obbligazioni assunte dai debitori, con particolare riferimento ai finanziamenti e al mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto dell'abitazione principale, risalgono a un periodo in cui la famiglia della ricorrente disponeva di un adeguato reddito per il pagamento delle rate del mutuo sottoscritto, in forza anche dell'attività svolta dalla moglie. Quest'ultima, infatti risulta aver intrattenuto rapporti di lavoro come collaboratrice familiare/lavoratore a tempo determinato nel periodo dal 2010 sino al 31.12.2011, ed anche nell'annualità 2015. La coppia percepiva, apparentemente, un reddito sufficiente al sostentamento



dell'intera famiglia quando ha contratto i finanziamenti, mentre trascorso il 2015 la moglie non ha più trovato una occupazione. Inoltre, è stato riferito dai coniugi che dal 2010 si sono occupati, per quanto possibile, di mantenere anche la famiglia della sig.ra Beena, in particolare la madre anziana che ha vissuto per circa quattro anni con loro e del fratello, per circa un anno, quando è venuto in Italia dall'India in cerca di occupazione. Nel 2018 i coniugi ha sentito la necessità di accedere ad un nuovo finanziamento, contro la cessione del quinto dello stipendio, in parte usato per delle manutenzioni straordinarie abitazione, in parte per esigenze di viaggio in India e funerale della madre della sig.ra Gaikwad. Si rileva che i finanziamenti sono dunque serviti ad assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare (allargato per un certo periodo ai familiari stranieri) e che il sovraindebitamento non è stato determinato colposamente per mezzo di ricorso al credito in misura sproporzionata rispetto alle capacità patrimoniali e reddituali);

rilevato che l'OCC ha, poi, sostanzialmente attestato che il credito ipotecario di Amco s.p.a. verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene oggetto di prelazione;

osservato, infatti, che il tecnico incaricato dall'OCC ha stimato in € 70.000,00 il valore di mercato dell'immobile (all. 17 alla relazione dell'OCC);

ritenuto che, quindi, la soddisfazione del creditore ipotecario nella misura di € 69.500,00 sia conforme alla previsione della norma da ultimo citata;

osservato, per il resto, che non sono state formulate osservazioni da parte di Ifis NPL s.p.a. in relazione alla opponibilità della ordinanza di assegnazione, ottenuta dalla stessa prima della introduzione della presente procedura, nei confronti della procedura medesima;

ritenuto che la questione possa non formare oggetto di rigoroso vaglio nella presente sede, tenuto conto della esiguità del credito residuo di Ifis NPL s.p.a. (€ 1.442,91);

#### **P.Q.M.**

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da \_\_\_\_\_, così  
come da ultimo modificato;

dichiara chiusa la presente procedura;

dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 70 co. 8 e la sua comunicazione ai creditori ai sensi della medesima disposizione;

dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano;



dispone che l'OCC riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato della procedura;

dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenti una relazione finale.

Si comunichi.

Venezia, 9.6.2023

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

